

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale

Approvato con deliberazione C.P. n. 4 del 21.02.2019

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Titolo I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Sede delle adunanze
- Art. 3 - Bandiera e gonfalone

Capo II - I Consiglieri

- Art. 4 - Diritti
- Art. 5 - Doveri e responsabilità
- Art. 6 - Modalità per la pronuncia di decadenza dalla carica di Consigliere
- Art. 7 - Vicepresidente e Consiglieri delegati

Capo III - Il Presidente del Consiglio

- Art. 8 - Poteri e funzioni

Capo IV - Gruppi Consiliari e Commissioni Consiliari

- Art. 9 - Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari
- Art. 10 - Costituzione e composizione delle Commissioni Consiliari

Titolo II - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Capo I - Convocazione del Consiglio

- Art. 11 - Sedute "aperte" e congiunte
- Art. 12 - Sedute pubbliche
- Art. 13 - Sedute segrete
- Art. 14 - Competenza della convocazione
- Art. 15 - Avviso di convocazione – Caratteristiche
- Art. 16 - Avviso di convocazione - Modalità e termini di consegna

Capo II - Ordine del giorno e documentazione

- Art. 17 - Ordine del Giorno
- Art. 18 - Pubblicazione e diffusione dell'Ordine del Giorno
- Art. 19 – Deposito della documentazione

Capo III - Organizzazione delle sedute

- Art. 20 - Validità delle sedute in prima e seconda convocazione
- Art. 21 - Verifica del numero legale – Appello
- Art. 22 - Apertura delle sedute e designazione degli scrutatori
- Art. 23 - Svolgimento delle sedute - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 24 - Interventi di esterni nelle sedute
- Art. 25 - Segretario delle sedute
- Art. 26 - Verbale delle sedute
- Art. 27 - Termine delle sedute

Capo IV - Svolgimento delle sedute

Art. 28 - Iniziativa

Art. 29 - Emendamenti e sotto-emendamenti alle proposte di deliberazione

Capo V - Atti di controllo, di indirizzo e questioni procedurali

Art. 30 - Domande d'attualità

Art. 31 – Interrogazioni e interpellanze

Art. 32 – Mozioni

Art. 33 - Ordini del giorno

Art. 34 - Intervento per "fatto personale"

Art. 35 - Mozione d'ordine

Art. 36 - Questione pregiudiziale e questione sospensiva

Capo VI - La discussione

Art. 37 - Discussione - Norme generali

Art. 38 - Modalità degli interventi

Capo VII - Le votazioni

Art. 39 - Dichiarazioni di voto

Art. 40 - Votazioni

Art. 41 - Ordine delle votazioni

Art. 42 – Esito della votazione

TITOLO III - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 43 - Sessioni monografiche

Art. 44 - Iniziativa di un quinto dei Consiglieri

Art. 45 - Iniziativa popolare e dei Comuni

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Casi non disciplinati e rapporti con lo statuto

Art. 47 - Abrogazione di norme

Art. 48 – Entrata in vigore

Titolo I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale nel rispetto della legge e dello statuto.

Art. 2 - Sede delle adunanze

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di norma, nella apposita sala del Palazzo della Provincia. In casi particolari il Consiglio potrà riunirsi anche in altra sede. Una parte della sala è destinata al Presidente, ai componenti del Consiglio e alla Segreteria.

2. Un apposito spazio è riservato al pubblico il quale non può, in nessun caso, accedere ai banchi dei Consiglieri. Altro apposito spazio è destinato agli organi di informazione.

3. Sono consentite, previa richiesta di autorizzazione al Presidente della Provincia, le riprese e le trasmissioni televisive e radiofoniche dei lavori del Consiglio.

Art. 3 - Bandiera e gonfalone

1. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Provincia.

2. Nella sede in cui si riunisce il Consiglio deve essere esposto il gonfalone della Provincia.

Capo II - I Consiglieri

Art. 4 - Diritti

1. L'entrata in carica dei Consiglieri Provinciali, le loro dimissioni e i casi di decadenza e rimozione dalla carica e di sospensione dalle funzioni sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Ogni Consigliere Provinciale esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di azione, di espressione, di opinione e di voto.

3. Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa su qualsiasi argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Provinciale. Tale diritto si esercita mediante presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno. A tale scopo essi hanno diritto di ricevere supporto e consulenza preventiva da parte degli uffici della Provincia.

4. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e ogni altra istanza, prevista dal presente regolamento, su argomenti inerenti sia le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo che le altre competenze attribuite alla Provincia dalle leggi e dallo Statuto. Essi inoltre, tramite le mozioni, hanno il diritto di chiedere il pronunciamento o un'iniziativa da parte del Consiglio o del Presidente su altri argomenti.

5. I Consiglieri, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia tutte le informazioni in loro possesso. L'accesso ai documenti e agli atti degli organi della Provincia si esercita nei confronti del responsabile del procedimento mediante presa visione o estrazione di copia, secondo le modalità previste nel regolamento sull'accesso agli atti e si realizza in modo informale, ogni volta che sia possibile, o con modalità informatiche.

6. I Consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dalle aziende speciali, dai consorzi e dagli altri enti che hanno una partecipazione della Provincia, nonché dalle società in cui la Provincia abbia partecipazioni azionarie, tutte le notizie e le informazioni utili all'esercizio del mandato consiliare.

7. Valgono i casi di esclusione e di differimento previsti dal regolamento sull'accesso agli atti.

Art. 5 - Doveri e responsabilità

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Provinciale. In caso di assenza essi possono giustificarsi inviando comunicazione al Presidente della Provincia che, all'inizio della seduta, darà atto delle giustificazioni presentate.
2. Salvo le eccezioni previste dalla legge, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, di loro parenti o affini fino al quarto grado, nonché del coniuge.
3. Nel caso di cui al comma precedente, i Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione, escono dall'aula e quindi non concorrono a formare il numero legale.

Art. 6 - Modalità per la pronuncia di decadenza dalla carica di Consigliere

1. Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a 5 (cinque) sedute consecutive viene dichiarato decaduto.
2. Dopo 4 (quattro) assenze consecutive ingiustificate, il Presidente ne informa il Consiglio e comunica per iscritto al Consigliere interessato che l'assenza ingiustificata alla adunanza successiva comporta la decadenza dalla carica.
3. Accertata la mancata partecipazione senza giustificazioni a 5 (cinque) sedute consecutive, il Presidente dispone la notifica della proposta di decadenza al Consigliere almeno 10 giorni prima della adunanza consiliare stabilita per la pronuncia della decadenza.
4. La presentazione di giustificazioni entro il termine sopra indicato preclude la pronuncia di decadenza.
5. Per la validità della dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere provinciale è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, compreso il Presidente.

Art. 7 - Vicepresidente e Consiglieri delegati

1. Il Presidente può nominare un Vicepresidente e i Consiglieri delegati, scelti tra i Consiglieri Provinciali, stabilendo le eventuali funzioni ad essi delegate e dandone comunicazione al Consiglio Provinciale; il tutto nel rispetto delle norme statutarie.

Capo III - Il Presidente del Consiglio

Art. 8 - Poteri e funzioni

1. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio esercitando tutte le attribuzioni affidate dallo Statuto, dal presente regolamento, nonché dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Provinciale, ne tutela la dignità e ne promuove il ruolo sia sul piano istituzionale che nei confronti della comunità provinciale. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.
3. In particolare il Presidente esercita le funzioni previste dall'art. 17 dello Statuto.

Capo IV - Gruppi Consiliari e Commissioni Consiliari

Art. 9 - Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri appartengono ai gruppi corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti o a gruppi espressione di forze che hanno concorso alla formazione delle liste stesse e possono costituirsi come gruppi nella prima seduta del Consiglio, dopo le elezioni, successivamente alla convalida degli eletti.
2. Il Consiglio può disciplinare con apposito atto le modalità di organizzazione e funzionamento dei gruppi consiliari.

3. In via straordinaria ed eccezionale, la costituzione dei gruppi consiliari può avvenire entro la prima seduta successiva all'approvazione del presente regolamento.

Art. 10 - Costituzione e composizione delle Commissioni Consiliari

1. Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta il Consiglio può istituire Commissioni consiliari incaricate di esperire indagini conoscitive e/o di lavoro ed accertamento su specifiche problematiche, nonché di esercitare una funzione consultiva e di impulso sulle competenze e sulle attività dell'Ente. L'atto di istituzione ne disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento.

2. Nella prima riunione le Commissioni procedono all'elezione di un presidente, cui compete la convocazione.

Titolo II - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Capo I - Convocazione del Consiglio

Art. 11 - Sedute "aperte" e congiunte

1. Il Consiglio Provinciale è convocato in seduta "aperta" quando sussistono particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità. In tal caso il Presidente può convocare il Consiglio Provinciale nella sua sede abituale o in altro luogo del territorio provinciale. A tali adunanze possono essere invitati, oltre ai Parlamentari e ai rappresentanti della Regione e dei Comuni della Provincia, anche i rappresentanti di enti e associazioni interessati ai temi in discussione. In tali adunanze il Presidente, fatta salva la libertà d'espressione dei Consiglieri, può dare la parola agli intervenuti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio Provinciale, inoltre, può essere convocato, congiuntamente ad altri Consigli, provinciali o comunali, quando sussistono particolari motivi di opportunità.

Art. 12 - Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche, salvo quanto previsto all'articolo successivo.

2. Il pubblico presenza alle sedute, nell'apposito spazio ad esso riservato, tenendo un comportamento corretto e astenendosi dal manifestare assenso e dissenso, sia verso le opinioni espresse dai componenti del Consiglio, sia verso le decisioni adottate dal Consiglio Provinciale.

3. Il Presidente, cui spetta per legge il potere di mantenere l'ordine nelle sedute, può ordinare l'allontanamento dei disturbatori e/o lo sgombero della sala.

4. Per motivi di ordine pubblico, o qualora non sia possibile assicurare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, il Presidente può disporre la prosecuzione della seduta a porte chiuse, fino a quando ciò si rendesse necessario, oppure può sospendere o sciogliere l'adunanza. Dello scioglimento viene redatto processo verbale da trasmettere al Prefetto.

5. In caso di estrema necessità il Presidente della Provincia dispone l'intervento della forza pubblica.

Art. 13 - Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono segrete quando ciò sia necessario per la tutela della riservatezza di persone, gruppi, imprese.

2. Durante le sedute segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario Generale e il Vice Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 14 - Competenza della convocazione

1. La Convocazione del Consiglio Provinciale è disposta dal Presidente, salvo i casi previsti nei commi seguenti.

2. Nei casi di assenza o impedimento temporanei del Presidente, la convocazione è disposta dal Vicepresidente della Provincia o Consigliere Anziano.

3. In caso di seduta non valida, il Consiglio non potrà avere luogo se non siano trascorse almeno 24 ore.

4. La seduta può essere aggiornata, per giustificati motivi da indicarsi nel processo verbale, entro i cinque giorni successivi, su proposta del Presidente, approvata dalla maggioranza dei presenti, per il completamento degli argomenti posti all'ordine del giorno e senza che alcun altro argomento possa esservi iscritto.

Art. 15 - Avviso di convocazione – Caratteristiche

1. La convocazione del Consiglio Provinciale è effettuata mediante avviso scritto ai componenti o con modalità informatiche.

2. L'avviso di convocazione, datato e firmato dal Presidente, deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta e della sede dove la stessa verrà svolta in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione, con l'invito ai Consiglieri a parteciparvi.

Nel caso in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori, nell'avviso devono essere indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.

Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate le date e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che si tratta di prosecuzione della stessa seduta.

3. L'avviso di convocazione ed il suo contenuto di fatto determinano se la seduta ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza. S'intende per seduta:

- ordinaria, la seduta per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- straordinaria, per gli altri casi;
- d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta.

4. L'avviso di convocazione deve sempre contenere l'elenco degli argomenti da trattare, con l'espressa indicazione di quelli da trattare in seduta segreta, e l'indicazione dell'ufficio presso il quale sono depositati gli atti relativi agli argomenti suddetti e del giorno a partire dal quale tali atti sono depositati.

Art. 16 - Avviso di convocazione - Modalità e termini di consegna

1. L'avviso di convocazione è consegnato al domicilio indicato da ciascun Consigliere, secondo le modalità dallo stesso individuate. Ai fini del domicilio è da ritenersi efficace anche quello indicato come email/pec. Di tale recapito dovranno essere rimesse alla segreteria provinciale le dichiarazioni di avvenuta consegna.

2. L'avviso di convocazione per le adunanze del Consiglio deve essere consegnato almeno 5 (cinque) giorni antecedenti la seduta ordinaria e 3 (tre) giorni antecedenti la seduta straordinaria. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la riunione.

3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

Capo II - Ordine del giorno e documentazione

Art. 17 - Ordine del Giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio Provinciale ne costituisce l'ordine del giorno, che viene inserito o allegato all'avviso di convocazione, del quale è parte integrante.

2. Gli argomenti sono iscritti nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, in modo tale che i Consiglieri Provinciali possano sempre individuare con certezza l'oggetto.

3. Spetta al Presidente della Provincia formulare l'ordine del giorno, rettificarlo o integrarlo.

4. Nell'ordine del giorno dei lavori sono iscritti i verbali delle sedute precedenti, che vengono posti alla approvazione, le comunicazioni del Presidente, le interrogazioni, le interpellanze, le proposte di provvedimenti consiliari, le mozioni e gli ordini del giorno (documenti di indirizzo), inserendo eventuali argomenti non trattati nelle precedenti sedute, indicandoli con gli estremi delle sedute precedenti cui si riferiscono e dando ad essi priorità.

5. Il Presidente è tenuto a verificare con la Segreteria Generale l'ammissibilità alla discussione di ogni punto all'ordine del giorno. Nel caso l'eventuale inammissibilità riguardi interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, prima della decisione definitiva circa l'ammissibilità è sentito di norma il/i proponente/i. L'eventuale inammissibilità dovrà essere motivata al Consiglio dal Segretario Generale.

6. Laddove sia necessario trattare un argomento che, per la particolare urgenza non consenta il rispetto dei termini previsti all'art. 16 comma 3, lo stesso può essere aggiunto all'ordine del giorno e proposto direttamente durante l'adunanza. Il Consiglio Provinciale, prima di procedere alla trattazione della predetta questione, vota sull'urgenza. Ai fini della trattazione è necessario che i consiglieri si pronuncino a favore dell'urgenza con 4/5 (quattro quinti) degli eletti e dei presenti. In ogni caso le relative proposte di deliberazione devono essere munite dei previsti pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 18 - Pubblicazione e diffusione dell'Ordine del Giorno

1. Gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio Provinciale sono pubblicati all'albo della Provincia almeno 3 (tre) giorni prima della seduta.

In caso di sedute urgenti del Consiglio Provinciale, gli ordini del giorno sono pubblicati all'albo della Provincia almeno 24 ore prima della seduta.

Il termine di 24 ore vale anche per gli argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno.

2. La Segreteria Generale, entro gli stessi termini previsti per la consegna ai Consiglieri, provvede a inviare copia dell'ordine del giorno e dell'avviso di convocazione al Collegio dei Revisori dei Conti.

3. In occasione di sedute del Consiglio Provinciale, durante le quali verranno trattati argomenti di particolare interesse per la Comunità provinciale, il Presidente può disporre la pubblicazione di manifesti e/o l'utilizzo di altre forme di comunicazione per rendere noti il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio Provinciale e gli argomenti in questione.

Art. 19 – Deposito della documentazione

1. I fascicoli con gli atti e la documentazione concernenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché le relative proposte di deliberazione munite dei previsti pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, devono essere depositati in Segreteria Generale almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e, comunque, per i casi di urgenza, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.

2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore d'ufficio, di tutti gli atti inseriti all'ordine del giorno, nonché di tutti i documenti necessari, affinché l'argomento possa essere compiutamente esaminato.

3. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono trovarsi nella sala dove si svolge il Consiglio Provinciale fin dall'inizio della seduta, per poter essere consultati dai Consiglieri anche nel corso della seduta stessa.

Capo III - Organizzazione delle sedute

Art. 20 - Validità delle sedute in prima e seconda convocazione

1. Le sedute sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei componenti del Consiglio, computando a tal fine anche il Presidente.

2. Se la prima adunanza del Consiglio è andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri, la seconda convocazione si tiene in altro giorno, già previsto nell'invito di convocazione. Se nella prima convocazione non è indicato il giorno della seconda convocazione, della stessa deve essere data notizia in forma scritta, con le modalità previste per la prima convocazione. Le sedute del Consiglio Provinciale in seconda convocazione sono validamente costituite con la presenza di un terzo dei Consiglieri eletti.

3. I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione al Presidente con le modalità previste dal presente regolamento ai fini di essere giustificati.

Art. 21 - Verifica del numero legale – Appello

1. Entro e non oltre 60 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente della Provincia fa effettuare l'appello nominale che viene eseguito dal Segretario.
2. Nel caso in cui sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e il Segretario ne dà atto a verbale.
3. Nel corso della seduta, la verifica del numero legale può essere chiesta da qualsiasi Consigliere, nonché dal Segretario, prima che si proceda alle votazioni. In tal caso la discussione viene sospesa per poter procedere nuovamente all'appello.
4. I Consiglieri che accedono alla sala delle adunanze dopo l'appello e che si allontanano definitivamente prima del termine debbono farne comunicazione al Segretario, perché ne prenda nota ai fini del processo verbale.

Art. 22 - Apertura delle sedute e designazione degli scrutatori

1. Il Presidente, dopo aver accertato, mediante appello nominale fatto dal Segretario, l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e se necessita per gli argomenti in discussione designa due Consiglieri (ove possibile nel rispetto della minoranza), in qualità di scrutatori.

Art. 23 - Svolgimento delle sedute - Ordine di trattazione degli argomenti

1. I lavori della seduta seguono indicativamente l'ordine del giorno, a meno che il Consiglio, a maggioranza dei presenti e votanti, non si pronunci per l'anticipazione, posticipazione o sospensione della trattazione di qualche punto.
2. La variazione di cui al comma precedente può essere proposta anche da un solo Consigliere; in tal caso essa è sottoposta al voto del Consiglio che decide a maggioranza, senza discussione.
3. I lavori della seduta si svolgono, normalmente, nel seguente ordine:
 - a) approvazione del verbale delle sedute precedenti
 - b) comunicazioni del Presidente della Provincia
 - c) interrogazioni, interpellanze
 - d) atti deliberativi
 - e) mozioni, inserendo eventuali argomenti non trattati nelle precedenti sedute, indicandoli con gli estremi delle sedute precedenti, cui si riferiscono e dando ad essi priorità;
 - f) ordini del giorno (documenti di indirizzo) inserendo eventuali argomenti non trattati nelle precedenti sedute, indicandoli con gli estremi delle sedute precedenti, cui si riferiscono e dando ad essi priorità.

Art. 24 - Interventi di esterni nelle sedute

1. Il Presidente, anche su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare alla seduta i funzionari della Provincia perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario, in relazione agli argomenti da trattare.
2. Possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione Provinciale o i rappresentanti della Provincia in aziende, istituzioni, enti, associazioni o società, per fornire illustrazioni e chiarimenti e sempre in relazione agli argomenti da trattare nella seduta.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere invitati alle sedute per illustrare relazioni o documenti, dare comunicazioni e fornire spiegazioni in merito all'attività del Collegio.
4. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, dispone la partecipazione alle sedute, garantendone il diritto di parola, dei cittadini o dei loro rappresentanti, che hanno presentato istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della Comunità provinciale, su materie di competenza del Consiglio.

Art. 25 - Segretario delle sedute

1. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte, a termine di legge, dal Segretario Generale che, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Segretario.

2. Nel corso della seduta, in caso di assenza temporanea o impedimento del Segretario Generale o di chi lo sostituisce, funge da segretario il Consigliere più giovane d'età.
3. Il Segretario Generale, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevazione elettronica, tiene nota dei Consiglieri presenti, degli assenti e di coloro che eventualmente hanno giustificato l'assenza. All'inizio della seduta procede all'appello nominale ed accerta la presenza del numero legale.
4. Il Segretario Generale svolge funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico-amministrativa alle sedute del Consiglio Provinciale, nonché verifica e accerta, con il Presidente e gli scrutatori, gli esiti delle votazioni e cura la verbalizzazione delle sedute.

Art. 26 - Verbale delle sedute

1. Il processo verbale della seduta può anche essere costituito dalla registrazione digitale dei singoli interventi, riportati integralmente, contenuta in apposito supporto informatico conservato presso la Segreteria Generale.
2. Il verbale viene sottoposto all'approvazione del Consiglio, in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

Art. 27 – Termine delle sedute

1. Il Presidente dichiara chiusa la seduta quando risulta esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Nel caso in cui l'ordine del giorno non sia stato esaurito nel giorno di convocazione, la seduta può essere aggiornata, secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento, per giustificati motivi da indicarsi nel processo verbale, entro i cinque giorni successivi, su proposta del Presidente, approvata dalla maggioranza dei presenti, per il completamento degli argomenti posti all'ordine del giorno e senza che alcun altro argomento possa esservi iscritto.

Capo IV - Svolgimento delle sedute

Art. 28 - Iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale, spetta:
 - a) al Presidente;
 - b) a ciascun Consigliere Provinciale.
2. Le proposte di deliberazione, al fine di consentirne l'esame da parte del Consiglio Provinciale, devono corrispondere ai requisiti indicati dall'articolo 19 del presente Regolamento.

Art. 29 - Emendamenti e sotto-emendamenti alle proposte di deliberazione

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale.
2. Gli emendamenti consistono in proposte di aggiunta, modificazione, parziale sostituzione o soppressione di dati della proposta di deliberazione. Essi sono presentati, per scritto, al Presidente, entro il giorno antecedente quello stabilito per la seduta. Gli emendamenti che comportino variazioni di limitata entità possono essere presentati, sempre per scritto al Presidente, anche nel corso della seduta.
3. È consentito a ogni Consigliere di presentare più emendamenti, di modificarli o ritirarli fino a quando la discussione non sia chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
4. Il Presidente provvede subito a trasmettere gli emendamenti, pervenuti prima della seduta, al Segretario Generale, che ne cura la relativa istruttoria urgente.
5. Su ogni emendamento occorre acquisire il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai dirigenti competenti.
6. I Consiglieri hanno, inoltre, facoltà di presentare sotto-emendamenti, che consistono in proposte di modificazione di emendamenti già presentati.

7. Sia per gli emendamenti che per i sotto-emendamenti è prevista la facoltà d'illustrazione da parte del proponente. Sugli emendamenti e i sotto-emendamenti ogni Consigliere può intervenire per non più di 5 (cinque) minuti.

8. La votazione finale è effettuata sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

Capo V - Atti di controllo, di indirizzo e questioni procedurali

Art. 30 - Domande d'attualità

1. Ciascun Consigliere può formulare al Presidente domande d'attualità su fatti recenti, che interessano l'Amministrazione Provinciale, accaduti nel periodo intercorrente tra la seduta consiliare durante la quale si formula la domanda e quella precedente.

2. Le domande d'attualità devono essere presentate per scritto e consegnate al Presidente entro il giorno antecedente la seduta.

3. Il Presidente provvede a rendere noto il testo delle domande d'attualità, fornendone copia ai Consiglieri all'inizio della seduta.

4. Il Presidente risponde alla domanda del Consigliere, il quale può eventualmente replicare per dichiarare e motivare la propria soddisfazione o insoddisfazione entro un tempo massimo di 5 (cinque) minuti.

5. Qualora il Presidente dichiarasse di non poter rispondere nel corso della seduta alla domanda d'attualità, quest'ultima può essere trasformata, se il proponente lo richiede, in interrogazione o interpellanza, secondo il giudizio del Presidente ed essere iscritta all'ordine del giorno e trattata nella successiva seduta del Consiglio.

Art. 31 - Interrogazioni e interpellanze

1. Le interrogazioni consistono in domande scritte, rivolte al Presidente, per avere informazioni o spiegazioni circa la sussistenza o veridicità di un determinato fatto di competenza della Provincia e/o per conoscere, sempre in relazione al fatto medesimo, i motivi e i criteri in base ai quali siano stati adottati eventuali provvedimenti.

2. Le interpellanze consistono in domande scritte, rivolte al Presidente, per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in questioni che riguardino aspetti della sua politica.

3. Non sono ammesse interpellanze e interrogazioni relative ad argomenti estranei ai compiti e alle funzioni della Provincia.

Qualora il Presidente ritenga non ammissibile un'interrogazione o un'interpellanza, avverte in tempo il proponente, motivandone le ragioni. Il proponente ha la facoltà di appellarsi al Consiglio all'inizio della seduta successiva al diniego. Il Consiglio decide a maggioranza, sentito il proponente e il Presidente.

4. L'interrogazione e l'interpellanza, formulate per iscritto e presentate entro le ore 12 dell'ottavo giorno antecedente la prevista seduta del Consiglio, con la richiesta di inserimento all'ordine del giorno, saranno, se ammissibili, inserite nel primo Consiglio utile. L'interrogante/interpellante potrà richiedere che la risposta sia fornita anche per iscritto.

5. Ciascun Consigliere può presentare non più di due interrogazioni o interpellanze per seduta di Consiglio Provinciale.

6. Il proponente può illustrare la sua interrogazione/interpellanza per non più di 10 (dieci) minuti. Dopo la risposta del Presidente, il proponente può intervenire per dichiarare se sia o meno soddisfatto, per non più di 5 (cinque) minuti.

7. Sugli interventi del proponente e del Presidente non si svolge alcuna discussione.

Art. 32 - Mozioni

1. Le mozioni consistono in proposte scritte, presentate al Presidente della Provincia, inerenti l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, attribuite al Consiglio o la promozione di iniziative ed interventi da parte del Consiglio o del Presidente.

2. Di norma le mozioni sono presentate entro le ore 12 dell'ottavo giorno antecedente la prevista seduta del Consiglio e sono inserite nel relativo ordine del giorno. Il proponente ha la facoltà di ritirare la propria mozione dandone comunicazione al Presidente. Ciascun Consigliere può presentare mozioni anche durante la seduta di Consiglio, purché attinenti a punti già iscritti all'ordine del giorno.

3. Per la discussione e la votazione sulle mozioni si applicano le procedure previste per gli atti deliberativi.

Art. 33 - Ordini del giorno

1. Per ordine del giorno si intende la proposta di uno o più Consiglieri attinente ad argomenti di natura politica generale, anche non direttamente rapportabili a specifiche competenze della Provincia, ma comunque rientranti nella sfera degli interessi politici, culturali ed economici della popolazione della stessa.

2. Di norma gli ordini del giorno sono presentati al Presidente entro le ore 12 dell'ottavo giorno antecedente la prevista seduta del Consiglio, che li inserisce nel relativo ordine del giorno. Il proponente ha la facoltà di ritirare il proprio ordine del giorno dandone comunicazione al Presidente. Ciascun Consigliere può presentare ordini del giorno, anche durante la seduta di Consiglio, se l'oggetto si riferisce a fatti avvenuti dopo il limite temporale di cui al presente comma.

3. Per la discussione e la votazione sugli ordini del giorno si applicano le procedure previste per gli atti deliberativi.

Art. 34 - Intervento per "fatto personale"

1. Costituisce "fatto personale" il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o lesivi della propria onorabilità, nonché l'essere censurato nella propria condotta o comunque in questioni non attinenti al mandato svolto.

2. Il Consigliere che chiede la parola per "fatto personale" deve precisare in che cosa tale fatto si concretizzi.

3. Il Presidente decide in ordine alla sussistenza del fatto che ha originato la richiesta del Consigliere.

4. In caso di accoglimento della richiesta, il Consigliere può intervenire per non più di 3 (tre) minuti. Possono intervenire, per il medesimo periodo di tempo, anche i Consiglieri ritenuti responsabili dell'incidente.

5. Qualora il richiedente insista, dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Art. 35 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo alla legge, allo statuto o al regolamento circa il modo o l'ordine con i quali è stata posta la questione in discussione o si intende procedere alla votazione.

2. Le mozioni d'ordine sono proponibili in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, anche verbalmente; esse hanno la precedenza sulla questione di merito e ne sospendono la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la loro definizione.

3. Sulla mozione d'ordine non è consentito aprire il dibattito.

4. Il Presidente, dopo l'intervento del proponente, concede la parola a due Consiglieri, per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno, uno a favore ed uno contro la mozione d'ordine, dopo di che la sottopone al Consiglio che decide a maggioranza, con votazione palese.

Art. 36 - Questione pregiudiziale e questione sospensiva

1. Ogni Consigliere può presentare delle proposte pregiudiziali, tendenti ad escludere o rinviare la discussione di un determinato argomento.

2. Il Presidente provvede alla definizione delle questioni pregiudiziali e sospensive proposte, concedendo la parola a due Consiglieri, per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno, uno a favore ed uno contro e, successivamente, sottoponendo le questioni al Consiglio che decide a maggioranza, con votazione palese.

Capo VI - La discussione

Art. 37 - Discussione - Norme generali

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la formulazione del suo oggetto.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente o dal soggetto designato in relazione all'iniziativa della proposta e deve essere contenuta in 10 (dieci) minuti. Terminato lo svolgimento della relazione, il Presidente dà la parola per non più di 10 (dieci) minuti ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione.
3. Per gli interventi di esterni, previsti dal precedente articolo 24, il Presidente decide quale sia il momento più opportuno per la loro effettuazione.
4. I Consiglieri intervengono dopo aver ottenuto la parola dal Presidente e possono parlare una sola volta sullo stesso argomento, salvo che per fatto personale, mozione d'ordine o dichiarazione di voto, compresa l'eventuale relazione illustrativa di cui al comma 2.
5. Per la discussione sul bilancio o su altri argomenti di particolare importanza e complessità, il Presidente può stabilire limiti di tempo superiori.
6. Il Presidente può sempre intervenire, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, per muovere osservazioni o fornire chiarimenti.
7. Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 38 - Modalità degli interventi

1. I Consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendosi all'intero Consiglio. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne che al Presidente, per il richiamo al regolamento o all'argomento.
2. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questo persista, gli toglie la parola.
3. Il Presidente può togliere la parola al Consigliere che, nonostante il richiamo, intervenga in termini offensivi, indecorosi, lesivi della dignità dell'assemblea o tali da turbare la regolarità dei lavori.
In casi particolarmente gravi, il Presidente può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula.

Capo VII - Le votazioni

Art. 39 - Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente, prima di passare alla votazione, concede la parola per eventuali dichiarazioni di voto.
2. Per tali dichiarazioni è concesso un tempo massimo di 5 (cinque) minuti, fatti salvi i tempi stabiliti in altre norme del presente regolamento, che specificamente disciplinano istituti particolari.

Art. 40 - Votazioni

1. Le votazioni sono effettuate, normalmente, in forma palese. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia espressamente prevista dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il Presidente indica preventivamente la forma di votazione; essa si intende approvata se nessun Consigliere avanza una proposta alternativa.
In tal caso la scelta compete al Consiglio che vota in forma palese.
3. La votazione palese si effettua mediante dispositivi elettronici ovvero per alzata di mano.
In caso di voto per alzata di mano, il Presidente invita a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari e, infine, gli astenuti.
4. La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede o mediante dispositivi elettronici.
5. In caso di irregolarità, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

6. Nessuno può più intervenire dal momento in cui inizia una votazione e fino alla proclamazione del risultato, salvo che per un richiamo alle disposizioni relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità.

Art. 41 - Ordine delle votazioni

1. La votazione avviene, di norma, sull'intera proposta.
2. Si procede alla votazione per singoli articoli, commi, capitoli, o per parti aggregate di essi, su richiesta anche di un solo Consigliere.
3. Esaurita la votazione per parti separate, si procede alla votazione sul complesso della proposta.
4. L'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti, il cui contenuto sia dal primo superato, o con esso in contrasto;
 - b) singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti o articoli. In tal caso, in deroga al comma 3 del precedente art. 43, ciascun gruppo può intervenire, per non più di 3 (tre) minuti, per dichiarazioni di voto in ordine ad ogni votazione separata;
 - c) provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le integrazioni risultanti dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza.

Art. 42 - Esito della votazione

1. Al termine delle operazioni il Presidente comunica l'esito della votazione.
2. Ogni delibera e proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo diverse maggioranze richieste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti. Non si computano tra i votanti i Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione.

TITOLO III - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Art. 43 - Sessioni monografiche

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente o su richiesta di almeno 4 (quattro) Consiglieri, può decidere di riservare alcune sedute consiliari alla discussione di un unico tema o di argomenti affini.

Art. 44 - Iniziativa di un quinto dei Consiglieri

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio deve essere riunito in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Art. 45 - Iniziativa popolare e dei Comuni

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare o dei Comuni debbono essere trasmesse al Presidente della Provincia il quale ne accerta l'ammissibilità e invia l'atto al Segretario Generale, che lo trasmette al servizio competente per l'istruttoria e per i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000. La procedura, di cui al presente comma, deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta.
2. Il Presidente inserisce le proposte di deliberazione nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Durante la discussione, un rappresentante dei proponenti ha la facoltà di intervenire per illustrare la proposta.
3. Se il Consiglio non approva, non possono essere presentate proposte di deliberazione di iniziativa popolare o dei Comuni, aventi contenuto uguale o simile, nel medesimo mandato amministrativo.
4. Le proposte di deliberazione sono ammissibili se possiedono i requisiti formali previsti dallo statuto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 - Casi non disciplinati e rapporti con lo statuto

1. Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio Provinciale, si verificassero situazioni non previste dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione in merito è rimessa al Presidente, che la adotta sentito il parere del Segretario Generale.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano contrasti tra il presente regolamento e lo statuto della Provincia di Siena, prevale la norma sovraordinata e di conseguenza lo statuto.

Art. 47 - Abrogazione di norme

1. Il presente regolamento sostituisce e abroga tutte le precedenti regolamentazioni disciplinanti il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Art. 48 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.